



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 47091 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 25 SET. 2015

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto Formica Ambiente S.r.l. - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, art. 29-decies D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - **DIFFIDA**

Formica Ambiente s.r.l.
formicambiente@epcc.it

E, p.c.

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale di Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi
Sindaco
Servizio Ecologia e Ambiente
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale
Ufficio Inquinamento e grandi impianti
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1
Dipartimento di prevenzione (BR)
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Tribunale di Brindisi
Sezione Penale
prot.tribunale.brindisi@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Brindisi
prot.procura.brindisi@giustiziacert.it

Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Lecce
noelecdo@carabinieri.it

Al Comandante Polizia Provinciale
SEDE

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 43525 del 31/07/2015, il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso la relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta a partire dal 17/12/2014 presso la discarica Formica Ambiente di Brindisi.

Con nota prot. 85/15 del 08/07/2015, acquisita al prot. 37593 del 21/07/2015, il Gestore ha trasmesso la Relazione Annuale relativa alla gestione dell'impianto per l'anno 2014.

La Polizia Provinciale, con note prot. 34696 del 02/07/2015, prot. 36073 del 10/07/2015, prot. 37362 del 17/07/2015, prot. 38756 del 28/07/2015, prot. 40935 del 10/08/2015, prot. 41980 del 21/08/2015, prot. 43215 del 03/09/2015 e prot. 45097 del 16/09/2015 ha trasmesso le risultanze delle diverse verifiche ispettive effettuate nell'anno 2015.

Da tale documentazione e dagli atti d'ufficio si evince quanto segue:

Realizzazione di opere

1. l'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi autorizzato con D.D. 348/2009 non risulta realizzato nei 18 mesi prescritti nella stessa autorizzazione, né negli ulteriori 18 mesi concessi dall'adozione del provvedimento di rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/02/2014;
2. non risulta realizzata la rete di captazione del biogas in fase di gestione operativa per le vasche in esercizio, come prescritto al punto 4 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009;
3. è in fase di allestimento la copertura definitiva dei lotti dove non avviene più l'abbancamento dei rifiuti, per i quali il Gestore è tenuto ad avviare preventivamente la procedura di verifica della conformità della morfologia della discarica di concerto con l'ARPA, come prescritto al n. 14 del paragrafo 5.5 dell'allegato A alla DD AIA 348/2008;

Aspetti gestionali

4. per la copertura dei rifiuti viene utilizzato materiale inerte di cava (tufina) anziché *aggregati riciclati e/o RBM salvo comprovata impossibilità tecnica*, come prescritto al punto 1 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009";
5. il sistema di tracciabilità dei rifiuti conferiti non consente di evincere l'area di conferimento della discarica a cui ogni carico di rifiuti è destinato, come prescritto al punto 7 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009;
6. all'interno dell'impianto sono stati smaltiti rifiuti urbani provenienti da fuori regione aventi codice CER 190501 e provenienti dagli Stabilimenti di Imballaggio e Tritovagliatura dei Rifiuti (STIR) della Regione Campania, in violazione dell'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fattispecie acclarata anche dall'interpretazione data dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5242 del 23/10/2014;
7. durante il sopralluogo del 17/12/2014 è stata rilevata la non completa copertura giornaliera dei rifiuti e la presenza di una pozza di percolato a ridosso dell'argine tra i lotti A e B; il Gestore con nota prot. 01/15 inviata all'ARPA avrebbe dimostrato con documentazione fotografica di aver rimosso tali criticità;
8. la gestione del percolato all'interno della discarica risulta essere critica in quanto:
 - il pozzo di raccolta del percolato prodotto all'interno della vasca tombata del lotto A non è dotato di pompa di estrazione e, pertanto, il percolato prodottosi in tale vasca non viene estratto né esiste un monitoraggio dell'altezza né una caratterizzazione chimica dello stesso;
 - il mancato collegamento alla linea elettrica delle pompe di estrazione del percolato da tutti gli altri pozzi presenti, sostituito dall'utilizzo di un gruppo elettrogeno, non consente di garantire il mantenimento del battente idraulico minimo mediante l'attacco automatico al raggiungimento della quota di massimo invaso del percolato, come invece era previsto negli elaborati progettuali e in numerosi altri documenti tecnici presentati dal Gestore, tra cui da ultimo la *Relazione ottemperanza prescrizioni autorizzative* trasmessa con nota prot. 69/15 e acquisita al prot. dell'ente n. 33491 del 25/06/2015, in cui il Gestore ha dichiarato che *in base alla DD n. 712 del 25 Luglio 2000, la pompa di estrazione posta nei pozzetti di percolato è fornita di sistema di attacco automatico al raggiungimento della quota di massimo invaso di percolato nel pozzetto che è stata stabilita, dalla citata determina, pari ad un metro. Conseguentemente il percolato all'interno dei pozzetti non supererà mai il metro di altezza;*
 - il personale tecnico del DAP Brindisi di ARPA Puglia nei sopralluoghi del 09/07/2015 e 13/07/2015, come da relativi verbali di constatazione, ha rilevato che l'altezza del battente di percolato nei pozzi di raccolta è pari a m 2,30 per il pozzo 1, m 4,20 per il pozzo 2, m 7,20 per il pozzo 3, m 1,1 per il pozzo 4 e m 2,21 per il pozzo 5).

La criticità nella gestione del percolato, più volte evidenziata dall'Ufficio scrivente nei propri pareri, è certamente determinata anche dalle carenze strutturali per l'inadeguata dotazione impiantistica, quali la

presenza di sistemi di stoccaggio del percolato di volume insufficiente a contenere le quantità effettivamente prodotte in discarica. Le previsioni di progetto relative alla stima dei quantitativi di percolato in relazione alla piovosità elaborate in sede di procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale risultano notevolmente sottostimate. In conclusione, il sistema di gestione del percolato proposto dal gestore ed autorizzato dalla Regione mediante prelievo e conferimento presso impianti terzi, si è pertanto dimostrato notevolmente inadeguato.

Monitoraggio

9. sono stati rilevati superamenti delle CSC nelle acque di falda prelevate da alcuni piezometri, rispetto ai limiti stabiliti nella tab. 2 all. 5 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in relazione ai quali l'Ufficio scrivente ha già attivato con nota prot. 20425 del 16/04/2015 il procedimento ai sensi dell'art. 244 e adottato relativa ordinanza con nota prot. 37834 del 21/07/2015. Con nota prot. 34/15 del 15/04/2015 il Gestore ha dichiarato di aver comunicato con propria nota prot. 39/14 del 23/04/2014 il superamento del parametro 1,1-dicloroetilene riscontrato nel pozzo ubicato a monte del flusso di falda contraddistinto con la denominazione P8, tuttavia tale nota non risulta mai pervenuta alla Provincia di Brindisi né acquisita agli atti dall'Ufficio precedente;
10. la copia del certificato di analisi chimica relativo ad un campione di percolato contrassegnato col n. 4643/1114 del 27/11/2014 allegata alla relazione annuale 2014 predisposta dal Gestore è difforme da quello in originale acquisito dall'ARPA in sede di sopralluogo;
11. non vi è evidenza nella relazione annuale relativa all'anno 2014 della misura mensile del battente idraulico di percolato, come prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato A alla D.D. 4/2014) al punto 4.10.1;
12. l'attività di reporting del monitoraggio delle emissioni diffuse e della rete deposimetrica è stata effettuata in maniera discontinua e, comunque, in assenza della preventiva comunicazione da inviare ad ARPA Puglia 15/20 giorni prima di ogni rilievo, come prescritto al punto 4.3.4 del Piano di Monitoraggio e controllo;
13. nelle integrazioni documentali trasmesse a seguito della visita ispettiva, il Gestore non ha fornito il cronoprogramma dei lavori di realizzazione della rete di estrazione del biogas dei lotti chiusi, come richiesto da ARPA Puglia;
14. l'autocontrollo relativo alla componente rumore effettuato dal gestore, risulta non rispondente ai criteri previsti dalla norma e pertanto non accettabile.

Inoltre, dalle relazioni di servizio relative ai controlli eseguiti dalla Polizia Provinciale, nonché dalle verifiche sulla documentazione agli atti, l'Ufficio scrivente ha rilevato anche che:

15. secondo quanto previsto negli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante del provvedimento di rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/01/2014, come elencati al punto 4 dell'Allegato A, e in particolare nell'elaborato *4c-Fasi di realizzazione*, il Gestore avrebbe dovuto realizzare e collaudare preliminarmente il lotto denominato B.V3 (fase 3) con relativo abbancamento dei rifiuti (fase 4), che allo stato risulta non realizzato, e solo successivamente allestire il lotto denominato B.V1 (fase 5) sul quale attualmente sta invece depositando i rifiuti. Alla data del 5 agosto 2015, come da relazione di servizio della Polizia Provinciale, erano in corso i lavori di realizzazione della vasca 2 del lotto B, tuttavia non risulta agli atti alcuna comunicazione di avvio dei lavori. Tale variazione costituisce una sostanziale modifica del programma e delle attività di gestione della discarica in assenza di alcuna preventiva autorizzazione;
16. nella medesima data del 5 agosto 2015, la Polizia Provinciale ha accertato che il gestore effettuava il conferimento contemporaneo dei rifiuti su due lotti (A3 e B. V1), in ragione di presunte motivazioni di natura tecnica, senza identificare il lotto di smaltimento per ciascun carico di rifiuti, come prescritto al punto 7 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009 e già rilevato da ARPA Puglia (cfr punto 5);
17. la polizia provinciale ha accertato inoltre che in discarica sono stati conferiti tra il 31 agosto 2015 e l'11 settembre 2015 mediamente 750 t/giorno di rifiuti, con punte anche di 1.000 t/giorno (il 02/09/2015), analogamente a quanto avvenuto anche nel periodo tra il 5 e il 17 agosto 2015; dal report annuale predisposto dal Gestore con riferimento all'anno 2014, inoltre, risulta che nel corso del 2014 sono state smaltite complessivamente 112.031,34 t; si osserva, tuttavia, che negli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante del provvedimento di rilascio dell'AIA di cui alla D.D. 348/2009, come

elencati al punto 4.0 dell'Allegato A, nonché negli elaborati sulla base dei quali sono stati rilasciati i provvedimenti di VIA, è stabilito un conferimento giornaliero di circa 300-400 t con un massimo totale annuo di circa 60.000 t;

18. nella relazione annuale AIA relativa all'anno 2014 trasmessa dal Gestore con nota prot. 85/15 del 08/07/2015, acquisita al prot. 37593 del 21/07/2015 dell'Ente, non sono presenti i risultati del prescritto monitoraggio mensile del livello piezometrico della falda da rilevare in tutti i pozzi di monitoraggio, come previsto al punto 4.4.4 del Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato A alla D.D. 4/2014) ove si prevede una reportistica annuale.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, è stata accertata:

a) **la violazione delle seguenti prescrizioni AIA:**

- i. n. 4 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009 (punto 2 dell'elenco precedente);
- ii. n. 1 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009 (punto 4 dell'elenco precedente);
- iii. n. 7 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009 (punto 5 e 16 dell'elenco precedente);
- iv. n. 6 paragrafo 5.5 dell'Allegato A alla D.D. 348/2009 (punto 8 dell'elenco precedente);
- v. punto 4.10.1 dell'Allegato A alla D.D. 4/2014 – Piano di monitoraggio e controllo (punto 11 dell'elenco precedente);
- vi. punto 4.3.4 dell'Allegato A alla D.D. 4/2014 – Piano di monitoraggio e controllo (punto 12 dell'elenco precedente);
- vii. punto 4.4.4 dell'Allegato A alla D.D. 4/2014 – Piano di monitoraggio e controllo (punto 18 dell'elenco precedente);

b) **la violazione della normativa ambientale:**

- i. art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (punto 6 dell'elenco precedente);
- ii. comma 2 dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (punto 9 dell'elenco precedente);
- iii. comma 9 dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (punto 10 dell'elenco precedente);

c) **il mancato rispetto del progetto approvato (punto 15 e 17 dell'elenco precedente).**

Infine, nel medesimo rapporto conclusivo delle attività di controllo ordinario condotte dal DAP Brindisi, ARPA Puglia rileva numerosi aspetti per i quali sarebbe necessario integrare il provvedimento di AIA, con nuove prescrizioni o chiarimenti, e richiede al Gestore ulteriori documenti, fra i quali in particolare le determinazioni analitiche dei rifiuti aventi codice CER 10 02 14 provenienti da ILVA Spa ammessi in discarica e le schede tecniche dei pozzi di monitoraggio e delle pompe installate negli stessi.

In relazione a quanto sopra, sia in merito ai rilievi emersi a seguito della verifica ispettiva che in merito a quanto rilevato dall'Ufficio scrivente nonché Autorità Competente AIA, si **diffida ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** il gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 348 del 05/06/2010 e successivo rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/06/2014 nonché dalla normativa ambientale in materia applicabile all'impianto in questione.

Nel merito, devono essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al ripristino delle attività in conformità con il provvedimento autorizzativo entro il termine massimo di dieci giorni a decorrere dalla ricezione della presente ed a trasmettere all'Ufficio scrivente, entro i successivi dieci giorni, specifica relazione sulle azioni correttive intraprese.

Nello stesso termine il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione tecnica richiesta da ARPA Puglia nel proprio *Rapporto conclusivo delle attività di controllo ordinario relativo all'impianto*, sinteticamente richiamata ai punti precedenti, ed avviare urgentemente, e comunque prima di allestire la copertura definitiva dei lotti dove non avviene più l'abbancamento dei rifiuti, la procedura di verifica della conformità della morfologia della discarica di concerto con l'ARPA, come prescritto al n. 14 del paragrafo 5.5 dell'allegato A alla DD AIA 348/2008, oltre ad effettuare nuovo rilievo fonometrico nei termini stabiliti dall'ARPA Puglia.

Si specifica inoltre che, essendo decorso inutilmente il termine entro cui il Gestore avrebbe dovuto realizzare l'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi senza che i lavori siano stati avviati, **l'autorizzazione dello stesso impianto deve intendersi definitivamente decaduta** e, pertanto, le prescrizioni inerenti nello specifico

l'impianto di trattamento, di cui alle D.D. 348/2009 e D.D. 4/2014, si intendono stralciate dai predetti provvedimenti.

Si fa inoltre presente che dagli atti dell'ufficio non risulta sia stato mai rilasciato dal Comune di Brindisi il Permesso a Costruire per l'ampliamento della discarica né per la realizzazione dell'impianto di trattamento. Tale permesso non risulta elencato al capitolo 3 dell'Allegato A al provvedimento n. 4/2014 tra le autorizzazioni conseguite; lo stesso provvedimento, nel dispositivo, in merito alla sostituzione dei provvedimenti già acquisiti, specifica che *"l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate ed elencate al capitolo 5 dell'Allegato A"* (erroneamente riportato come capitolo 5 anziché capitolo 3), tra le quali, per l'appunto, manca il Permesso a Costruire. La presente viene pertanto inviata al Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi affinché verifichi tale aspetto di propria esclusiva competenza.

La presente viene inviata anche ad ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi per ogni eventuale controllo di competenza, in merito ai sistemi che saranno adottati per il superamento delle inadempienze rilevate, nonché agli altri organi di controllo quali Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Lecce e alla Polizia Provinciale.

In riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che gli atti inerenti il procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente ed Ecologia di questa Provincia nelle ore di ufficio e che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanna Annese.

IL DIRIGENTE
Dr Pasquale EPIFANI

